

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

21 SET. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

21 SET. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Wincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - DONATO - MARRONI - PIZZUTELLI -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 4842

OGGETTO: Accordo di programma tra la Regione e le Province del Lazio per l'attuazione di una proposta programmatica relativa al "Progetto LABLAZIO una Rete di Laboratori Territoriali provinciali e di Centri per l'informazione, la Formazione e l'Educazione Ambientale" - es. fin. 1999 - cap. 51517 - Deroga art. 3, comma 3 L.R. 7.6.1999 n. 6.



Oggetto: Accordo di programma tra la Regione e le Province del Lazio per l'attuazione di una proposta programmatica relativa al "Progetto LABLAZIO: una Rete di Laboratori Territoriali Provinciali e di Centri per l'Informazione, la Formazione e l'Educazione Ambientale" - Es. fin 1999 - cap. 51517 - Deroga art 3, comma 3 L.R. 7-6-1999 n. 6 -

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore per l'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTA la Legge 15 Maggio 1997, n. 127;

VISTA la L.R. n. 74 del 18.11.1991 in base alla quale la Regione, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione e dal proprio Statuto, promuove e favorisce una incisiva ed organica tutela dell'ambiente attraverso iniziative di programmazione, gestione, indirizzo e coordinamento;

VISTO in particolare l'art. 6 che stabilisce, tra l'altro, che la Regione promuove ed organizza una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche in materia di tutela ambientale;

CONSIDERATO che, con l'istituzione dell'Assessorato all'Ambiente, la Regione ha voluto porre particolare attenzione al tema di una corretta Informazione ed Educazione Ambientale su tutto il territorio regionale;

VISTA la Deliberazione 21.12.93 del CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) relativa al Programma Triennale 1994-96 per la tutela dell'ambiente, con la quale nella definizione del quadro di riferimento globale e delle direttive da osservare nell'indicazione dei programmi, venivano classificate le strutture dei Laboratori e dei Centri di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale;

VISTE le delibere n. 6646 del 28.10.1997 e n. 1541 del 5.5.1998 di finanziamento alle Province del Lazio per la realizzazione di 7 Laboratori di Educazione Ambientale (3 per la provincia di Roma, che però avendo un bacino d'utenza più vasto ha elevato il numero delle suddette strutture a 5 finanziando gli altri due con fondi propri, ed uno per ogni altra provincia per un totale di 9 Laboratori), per un importo pari a L. 336 milioni;

CONSIDERATO che le Amministrazioni provinciali hanno quasi del tutto completato l'acquisto delle attrezzature previste, stipulato apposite convenzioni per la gestione dei Laboratori, ed avviato le attività da svolgere nel periodo sperimentale con scadenza nel dicembre 1999, come specificato nella delibera n. 1541 sopra citata;

RITENUTO necessario provvedere ad una programmazione delle attività di Educazione Ambientale nonché al riconoscimento delle strutture preposte e al loro funzionamento, garantendo "una continuità nel tempo ed una qualità di funzione" come specificato al punto 4.1 del Programma Triennale 1994-96;

J VISTO L'ART. 19 della L.R. n. 6 del 7-6-1999



VISTO il verbale della riunione dell'8.3.1999 in cui Regione e Province definivano i termini dell'Accordo di programma esprimendo altresì delle osservazioni sulle modalità relative al "Progetto LABLAZIO: una Rete regionale di Laboratori Territoriali Provinciali e di Centri per l'Informazione, la Formazione e l'Educazione Ambientale", oggetto dell'Accordo in questione;

VISTA la documentazione nella quale sono espressi i pareri favorevoli delle cinque Amministrazioni Provinciali alla versione definitiva nella quale venivano recepite le suddette osservazioni in merito alla proposta progettuale oggetto dell'Accordo di Programma tra la Regione e le Province del Lazio

VISTO il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6 il quale stabilisce che la Giunta Regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 dello stesso articolo;

RITENUTO necessario impegnare la somma di L. 500 milioni disponibile ma operante solo all'85% sul capitolo 51517 del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999, al fine di garantire l'avvio dei programmi per il primo anno nonché una adeguata informazione regionale sul progetto LABLAZIO stesso;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare l'Accordo di Programma tra la Regione Lazio e le Province di Roma, Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina, relativo al "Progetto LABLAZIO: una Rete di Laboratori Territoriali Provinciali e di Centri di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale" di cui all'allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione;
- di finanziare le Amministrazioni Provinciali di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo affinché diano avvio al "Progetto LABLAZIO" per il primo anno con un importo complessivo pari a L. 450 milioni, più 50 milioni che gli uffici regionali competenti utilizzeranno per svolgere un'adeguata informazione in merito al progetto LABLAZIO. La spesa relativa agli esercizi successivi verrà specificata con atti determinativi successivi che impegneranno sui corrispondenti capitoli del Bilancio Regionale.

La somma complessiva per l'avvio del progetto per il primo anno, verrà ripartita equamente tra i 9 Laboratori Territoriali Provinciali di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale di cui in premessa.

- di concedere la delega di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 7.6.1999, n. 6
- di dichiarare la presente deliberazione non soggetta a controllo ai sensi della L.R. 15.5.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

4 OTT. 1999



m. 1

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE LAZIO E LE PROVINCE DI ROMA, LATINA, RIETI, FROSINONE, VITERBO, PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO LABLAZIO: UNA RETE DI LABORATORI TERRITORIALI PROVINCIALI E DI CENTRI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE"

**Art. 1
OBIETTIVI**

ALLEG. alla DELIB. N. 6842

DEL 21 SET. 1999

Gli obiettivi dell'accordo consistono nella promozione e nella qualificazione delle iniziative di Informazione, Formazione e di Educazione Ambientale, volte a sviluppare nei giovani e nella popolazione un consapevole e responsabile rapporto con l'ambiente, coinvolgendo i cittadini di tutte le età in iniziative finalizzate ad operare una trasformazione nei comportamenti in direzione di un più equilibrato ed armonico rapporto uomo/ambiente, attraverso una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e culturali messe a disposizione dagli Enti firmatari e la creazione di una rete di opportunità formative tra i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

**Art. 2
OGGETTO DELL'ACCORDO**

Oggetto del presente accordo è l'attuazione, da parte delle Amministrazioni interessate, delle strategie e degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. Formano oggetto del presente accordo l'attuazione delle strategie politiche previste nell' "Atto di indirizzo regionale", secondo i contenuti e le articolazioni previste all'art. 3.

**Art. 3
ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE**

La Regione Lazio, con delibera di Giunta Regionale approva entro il 1999 l' "Atto di indirizzo regionale" che contiene l'indicazione delle linee guida volte alla realizzazione delle strategie politiche proposte, da sviluppare nell'anno (o negli anni) successivo all'approvazione, secondo quanto specificato nell'Atto stesso.

Tale Atto d'indirizzo è rivolto in particolare alla Rete dei Laboratori Territoriali Provinciali e dei Centri di cui al successivo art. 6.

**Art. 4
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO**

Ciascun Ente firmatario del presente accordo, per quanto di propria competenza, si impegna a provvedere al finanziamento delle strutture di cui al successivo art. 6 e delle attività di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale, e ad attuare una piena e costante collaborazione con gli altri Enti firmatari.

**Art. 5
STRUTTURE OPERATIVE NELLA REGIONE LAZIO PER LE ATTIVITA'
D'INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE**

Le strutture operative istituite ed organizzate dal Ministero dell'Ambiente, dalla Regione e dalle Province nel Lazio sono:

- a) La Rete dei Laboratori Territoriali Provinciali e dei Centri per l'Informazione, la Formazione e l'Educazione ambientale, di cui alle Delibere n. 6646 del 28 10 97, e n. 1541 del 5 5 1998.



[Handwritten signature]

- b) I 5 Labter per l'Educazione Ambientale istituiti nell'ambito del Programma triennale "Aree Protette" e il Laboratorio territoriale del Comune di Sabaudia, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, il quale funge da struttura di coordinamento dei Labter (secondo quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 1048 del 27.7.1994).

Art. 6

RETE DEI LABORATORI TERRITORIALI PROVINCIALI E DEI CENTRI PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

Gli obiettivi del presente Accordo si realizzano attraverso il concorso di strutture operative e di coordinamento istituite ed organizzate da Regione e Province.

Le strutture preposte al funzionamento della Rete dei Laboratori Territoriali Provinciali e dei Centri per l'Informazione, la Formazione e l'Educazione ambientale sono:

- 1) la struttura regionale di coordinamento, individuata nell'Ufficio 5° del settore 69 dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, che redige, sulla base delle disposizioni dell'Assessore regionale all'Ambiente di concerto con gli Assessori provinciali competenti e sentiti i Provveditori competenti, l'Atto d'indirizzo regionale da presentare alla Giunta Regionale per l'approvazione. L'ufficio inoltre svolge compiti di coordinamento tra strutture pubbliche e private relativamente alle tematiche ambientali volte al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1;
- 2) le Commissioni Provinciali, istituite ai sensi del successivo Art. 9;
- 3) le strutture provinciali di coordinamento (nel caso di più Laboratori) individuate dalle Province con apposito Atto deliberativo, e/o gli Uffici provinciali competenti, con compiti di coordinamento e controllo delle attività dei Laboratori e dei Centri di esperienza, funzioni di divulgazione e raccordo con le analoghe strutture sul territorio nazionale.

Le strutture operative per le attività di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale, sono:

- a) I Laboratori Territoriali Provinciali istituiti dalla Regione e dalle Province di cui all'art. 7;
- b) I Centri di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale riconosciuti con apposito Atto deliberativo della Giunta Provinciale, di cui al successivo art. 8.

Art. 7

LABORATORI TERRITORIALI PROVINCIALI PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

I Laboratori Territoriali Provinciali si configurano quali luoghi di raccolta e diffusione delle informazioni e d'incontro tra operatori per la formazione di progetti educativi, di consulenza e di scambio rivolti ai giovani, insegnanti, operatori di associazioni, amministratori pubblici o cittadini, e svolgono i seguenti compiti:

- formulazione di progetti educativi con particolare riferimento all'utenza scolastica,
- promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle comunità locali di supporto alle attività legate allo sviluppo sostenibile;
- attività di ricerca e sperimentazione in materia di E.A.;
- attività di monitoraggio didattico sui risultati delle iniziative di Educazione Ambientale,
- attività di tutoraggio delle iniziative proposte da soggetti terzi e fornitura dei dati all'Archivio Nazionale del Ministero dell'Ambiente (A N D R E A),
- attività formativa degli operatori e degli insegnanti, come specificato nel successivo art. 10.
- gestione di sportelli ambientali, quali: un terminale periferico unitario del Sistema Informativo Regionale Ambientale (S I R A) che consenta l'accesso alle informazioni ambientali in forma scritta o visiva; un nodo di comunicazione con gli altri Laboratori e con l'Archivio Nazionale (A N D R E A),



CW



- coordinamento dei programmi di E.A. proposti dai Centri presenti nel territorio provinciale, in collaborazione con i Provveditorati agli Studi,

I Laboratori provinciali dovranno essere configurati come strutture aperte al pubblico, ubicate in luoghi facilmente accessibili, organizzati sotto l'aspetto funzionale in modo da garantire una direzione, una segreteria, la progettazione e conduzione delle attività del Laboratorio stesso, funzioni tecniche ed informatiche.

Nel caso dell'attivazione successiva, alla data di approvazione del presente Accordo, di ulteriori Laboratori Territoriali Provinciali, la sede dovrà corrispondere ai requisiti specificati all'art. 11, oltre a garantire la disponibilità dell'attrezzatura minima (prevista dalla Delibera Regionale n. 1541 del 5.5.1998) la cui spesa sarà a carico della Provincia.

Tali strutture potranno essere gestite direttamente dalle Amministrazioni Provinciali o affidate in gestione tramite convenzione ad EE.LL., Istituti Universitari, Musei Scientifici, Orti Botanici o altri Enti di ricerca, Cooperative ambientaliste, Imprese che abbiano come ragione sociale produzioni ecologiche, Associazioni ambientaliste, Scuole, e che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

- esperienze già maturate nel campo dell'informazione ed educazione ambientale da almeno cinque anni di consolidata attività, dimostrabile attraverso curricula corredati da dichiarazioni di Provveditorati, Prefetture, EE.LL. o altri Enti pubblici da cui siano state promosse le iniziative;
- capacità di produzione autonoma di materiale didattico o documentale;
- garanzia dello svolgimento di funzioni di direzione e segreteria del Laboratorio e della presenza di operatori educativi, informatici, guide

Art. 8

CENTRI PER PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

I Centri per l' Informazione, la Formazione e l'Educazione Ambientale, (classificati dal P.T.T.A. 1994/96 come "Centri di Esperienza") sono organizzazioni pubbliche o private essenzialmente rivolte all'attività didattica associata alla ricerca con esperienze significative in campo ambientale (Istituti scolastici, Fattorie-scuola, Centri residenziali, ecc.). Potranno caratterizzarsi anche come luoghi dove svolgere esperienze in aree tematiche diverse.

Le attività svolte dai Centri sono:

- sviluppo di progetti educativi, con particolare riferimento all'utenza scolastica;
- sperimentazione in materia di Educazione Ambientale rispetto alle esperienze proposte;
- verifica e valutazione delle esperienze didattiche;
- formazione di operatori e di insegnanti, come specificato nel successivo art. 10;

Tali strutture dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- esperienze maturate nel campo dell'informazione e dell'Educazione Ambientale da almeno due anni di consolidata attività, maturati alla data del riconoscimento come Centro da parte della Giunta Provinciale, documentabile attraverso curricula corredati da dichiarazioni di Provveditorati, Prefetture, EE.LL. o altri Enti pubblici da cui siano state promosse le iniziative;
- capacità di produzione autonoma di materiale didattico o documentale;
- disponibilità di una sede, di un riferimento telefonico, di un'attrezzatura minima (computer, possibilità di collegarsi via Internet, ecc...)
- garanzia dello svolgimento delle attività del Centro con continuità nel tempo.

Art. 9

COMMISSIONE PROVINCIALE

Prima dell'approvazione dell' "Atto di indirizzo regionale", ciascuna Provincia (Roma, Rieti, Frosinone, Latina, Viterbo) istituisce, con atto di Giunta, una Commissione provinciale che ha il compito di:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- valutare le proposte programmatiche dei Laboratori Territoriali Provinciali e dei progetti presentati dai Centri,
- elaborare, sulla base dell'Atto di indirizzo regionale, il "Programma Provinciale di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale";
- verificare lo stato di avanzamento delle attività promosse e monitorare i risultati raggiunti, sulla base delle segnalazioni e della rendicontazione delle strutture provinciali di riferimento (di cui all'art. 6, punto 3). Qualora emergano irregolarità da parte dei soggetti che realizzano le iniziative, la Commissione può proporre alla Giunta Provinciale competente la revoca del finanziamento.

La Commissione provinciale resta in carica almeno per un anno ed è composta da membri proposti dalle seguenti strutture: n. da 1 a 3 dalla Provincia competente, n. 1 dalla Regione, n. 1 dal Ministero dell'Ambiente, n. 1 dal Provveditorato agli studi competente e n. 1 dal Laboratorio Territoriale Provinciale.

I membri rappresentanti della Regione e del Ministero dell'Ambiente, possono essere gli stessi per più Province

E' previsto un compenso in favore di ogni membro della Commissione che verrà corrisposto a carico dell'Amministrazione provinciale in base ad apposito atto e secondo la normativa vigente.

Art. 10 FORMAZIONE

L'espletamento della funzione di formazione ed aggiornamento degli operatori delle strutture facenti parte della Rete dei Laboratori Territoriali Provinciali verrà assegnata ad una delle strutture individuate nell'ambito dei Laboratori stessi. La struttura individuata fornirà il servizio di formazione iniziale e continua a tutte le altre strutture della Rete regionale che ne faranno richiesta.

I requisiti per l'individuazione dei formatori che opereranno nella Rete regionale alla data di approvazione del presente Accordo sono:

1. esperienza didattica nel campo della Formazione attinente l'Educazione Ambientale documentata, di durata almeno quinquennale alla data di approvazione del presente Accordo, conseguita attraverso incarichi da parte di strutture pubbliche deputate all'Educazione Ambientale.
2. titolo di studio specifico attinente l'Educazione Ambientale (in via di definizione) riconosciuto dalla Formazione Professionale Regionale;

Art. 11 SEDE

I Laboratori Territoriali Provinciali saranno ubicati in immobili di proprietà pubblica e nel luogo che ogni Provincia riterrà idoneo. Le sedi dovranno avere a disposizione almeno una segreteria, una sala per la didattica e dovranno garantire l'apertura al pubblico almeno cinque ore al giorno per cinque giorni a settimana

I Centri avranno sede presso gli Enti che li esprimono e dovranno fornire un servizio di segreteria per almeno tre ore al giorno, dovrà essere corredato di segreteria telefonica e di una stanza per lo svolgimento delle attività

Art. 12 ORGANIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

I Laboratori Territoriali Provinciali esaminano le proposte presentate dai Centri sulla base del Bando provinciale riferito all'Atto d'Indirizzo Regionale e redigono una Relazione illustrativa da sottoporre



lu

[Signature]

alla Commissione Provinciale ai fini della redazione del Programma Provinciale di Informazione ed Educazione Ambientale.

Contestualmente alla Relazione i Laboratori presentano alla Commissione la propria proposta progettuale conforme alle tematiche individuate nell'Atto di Indirizzo Regionale.

I Programmi provinciali di Informazione ed Educazione Ambientale, elaborati dalle Commissioni provinciali vengono trasmessi all'ufficio regionale, di cui all'art. 6, che provvede, con atto deliberativo di Giunta, alla loro approvazione ed alla ripartizione delle somme stanziare per la Rete regionale, ai fini dell'attuazione del Programma approvato.

Art. 13 NORMA FINANZIARIA

La Regione garantisce il funzionamento della Rete dei Laboratorio Territoriali Provinciali e dei Centri per l'Informazione, la Formazione e l'Educazione Ambientale per il primo anno con un finanziamento indicato nella delibera di approvazione dell'Accordo di Programma stesso alla quale fa seguito la relativa Determinazione del Direttore del Dipartimento, e per gli anni successivi con Atti determinativi che impegneranno sui corrispondenti capitoli del Bilancio Regionale.

Il finanziamento verrà trasferito annualmente alle Amministrazioni provinciali a seguito dell'approvazione dei Programmi provinciali presentati.

Le attività previste nei Programmi provinciali potranno essere anche finanziate con eventuali fondi ministeriali o europei.

Art. 14 DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo di programma ha carattere sperimentale ed ha validità quinquennale eventualmente prorogabile, con la possibilità, per le parti contraenti, di richiederne eventuali modifiche in corso di svolgimento.

